|  |
| --- |
| DECRETO DEL DIRETTORE |
| **DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA** |
|  | **N.** | **100/ARS** | **DEL** | **19/12/2016** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Oggetto: Approvazione schema convenzione tra Agenzia Regionale Sanitaria e INRCA per utilizzo del personale appartenente al GAR ai fini delle verifiche del rispetto dei requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento.** |
|  |
|  |
| **IL DIRETTORE** **DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA** |

**- . - . -**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

 VISTO l’articolo 16 della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i.

VISTO il Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 109 del 15.10.2015, ad oggetto: “Adozione Bilancio preventivo economico anno 2016”;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 81 del 14.10.2016, ad oggetto: “Adozione Bilancio preventivo economico anno 2017”;

- D E C R E T A -

1. di approvare lo schema di convenzione tra l’Agenzia Regionale Sanitaria e l’INRCA per l’utilizzo del personale appartenente al Gruppo di Accreditamento Regionale (GAR) ai fini delle verifiche del rispetto dei requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento, riportato nell’Allegato I parte integrante del presente atto;
2. di procedere alla sottoscrizione della convenzione in allegato, apportando le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie ai fini della stipula;
3. di dare atto che la spesa graverà sulla voce B)2) “*Acquisto di servizi, rimborsi, assegni, contributi ed altri servizi*” del Bilancio preventivo economico dell’ARS 2016, approvato con Decreto del Direttore ARS n. 109 del 15/10/2015 per la quota di competenza del 2016, e sul Bilancio preventivo economico dell’ARS 2017, approvato con Decreto del Direttore ARS n. 81 del 14/10/2016 per la quota di competenza del 2017;
4. di dare atto che alla copertura della spesa si provvederà mediante l’impiego degli introiti provenienti dalle tariffe corrisposte dalle strutture, pubbliche/private, richiedenti l’autorizzazione/accreditamento;
5. di liquidare e pagare le prestazioni di cui sopra, con successivi atti, dietro presentazione delle relative fatture da parte dell’INRCA.

**IL DIRETTORE DELL’ARS**

***Prof. Francesco Di Stanislao***

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**Normativa e atti amministrativi di riferimento**

* L.R. n. 26 del 27/7/1996 s.m.i. “*Riordino del servizio sanitario regionale*”;
* L.R. n. 20 del 16/03/2000 *“Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*;
* DGRM n. 735 del 5/5/2009 ad oggetto: “*L.R. n. 20/2000 art. 22 “Costituzione del gruppo di accreditamento regionale (GAR)” – Revoca dell’atto deliberativo n. 1887/2001 relativo alla costituzione del gruppo di accreditamento regionale (GAR)*”;
* DGRM n. 1103 del 29/09/2014 ad oggetto: “*Legge Regionale n. 20/2000 art. 22 - "Costituzione e funzionamento del Gruppo di accreditamento regionale (GAR)". Modifiche e integrazioni all'atto deliberativo n. 735/2009”;*
* L.R. n. 21 del 30/06/2016 *“Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati.*

Motivazione

La Legge Regionale 20/2000 ha disciplinato l’autorizzazione, la realizzazione e l’esercizio, l’accreditamento istituzionale e gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private della Regione Marche.

Le strutture, per essere accreditate, devono dimostrare di possedere ulteriori requisiti di qualificazione, oltre al rispetto dei minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi prescritti ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie, socio sanitarie e sociali.

A tal fine, la DGR 735/2009 ha istituito, presso l’ARS, il Gruppo di Accreditamento Regionale (GAR) costituito dal personale appartenente agli Enti del SSR e determinato le modalità di strutturazione, funzionamento e sistema di tariffazione.

Successivamente, la DGR n. 1103 del 29/09/2014 ha integrato e modificato la precedente DGR n. 735/2009, e disposto, tra l’altro, che:

1. le aziende sanitarie pubbliche sono obbligate a mettere a disposizione il personale richiesto, previa stipula di apposita convenzione quadro con l’ARS;
2. per i dipendenti pubblici, il pagamento per l’attività di verifica istituzionale svolta viene erogato, previa convenzione tra Aziende/Aree vaste, INRCA ed ARS, direttamente dall’azienda al dipendente;
3. il personale delle aziende esegue le verifiche fuori orario di servizio;
4. l’attività di verifica è da considerarsi attività istituzionale delle Aziende a tutti gli effetti, anche ai fini della copertura assicurativa;
5. un nuovo sistema di tariffazione in cui non è più previsto un compenso orario ma un importo forfettario per singolo valutatore per tipologia di struttura autorizzata/accreditata.

Da ultimo, la L.R. n. 21 del 30 settembre 2016 ha ri-disciplinato le procedure amministrative relative agli istituti dell’autorizzazione, dell’accreditamento e degli accordi contrattuali riguardanti le strutture e i servizi sanitari, socio-sanitari e sociali (ex L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 20/2002) e l’art. 5 ha disposto che la Giunta regionale determini, in particolare, la composizione e le modalità di funzionamento del GAAR (Gruppo di Autorizzazione ed Accreditamento Regionale), stabilendo altresì l’ammontare del contributo istruttorio che i soggetti richiedenti l’autorizzazione o l’accreditamento sono tenuti a versare all’Agenzia Regionale sanitaria.

Pertanto, poiché la precedente convenzione è scaduta il 31/12/2015, nell’attesa che la Giunta regionale stabilisca la composizione e le modalità di funzionamento del GAAR, si è ritenuto necessario stipulare una nuova convenzione che regoli i rapporti tra le Aziende e l’ARS per l’utilizzo e la remunerazione del personale dipendente delle Aziende medesime, quali componenti del Gruppo Regionale dei Valutatori come disposto dalla DGR n. 1103/2014.

Con nota prot. 11218/ARS del 09/11/2016 il Direttore ARS ha inviato lo schema di convenzione all’INRCA nel quale vengono disciplinati i rapporti tra le parti la cui durata è fissata in mesi 18 (diciotto) dall’1/1/2016, eventualmente rinnovabile di ulteriori 6 mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata (30/6/17) non sia stata adottata la DGR di cui all’art. 5 della L.R. n. 21/2016. E’ previsto altresì che la convenzione potrà essere risolta, previa comunicazione scritta dell’ARS, qualora la DGR di cui all’art. 5 della L.R. n. 21/2016 disciplini il funzionamento del GAAR in modalità non compatibili con quanto pattuito.

L’INRCA, con nota prot. 37162 del 6/12/2016, ha espresso parere favorevole alla stipula.

Per l’utilizzo del personale dell’INRCA coinvolto nelle attività in argomento, l’ARS corrisponderà il 95% di quanto versato dalle strutture oggetto di verifiche di autorizzazione ed accreditamento e, pertanto, gli oneri economici non sono quantificabili a priori poiché variabili in base al n. delle visite fatte e al n. di dipendenti individuati per l’espletamento delle stesse. Alla copertura di detti oneri si provvederà mediante l’impiego degli introiti provenienti dalle tariffe corrisposte dalle strutture, pubbliche/private, richiedenti l’autorizzazione/accreditamento.

Premesso quanto sopra, ricorrendo tutte le condizioni, si può procedere con l’approvazione dello schema di convenzione con l’INRCA per l’utilizzo personale appartenente al GAR (Gruppo di Accreditamento Regionale) ai fini delle verifiche del rispetto dei requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Esito dell’istruttoria**

Per quanto sopra esposto,

**SI PROPONE:**

1. di approvare lo schema di convenzione tra l’Agenzia Regionale Sanitaria e l’INRCA per l’utilizzo del personale appartenente al Gruppo di Accreditamento Regionale (GAR) ai fini delle verifiche del rispetto dei requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento, riportato nell’Allegato I parte integrante del presente atto;
2. di procedere alla sottoscrizione della convenzione in allegato, apportando le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie ai fini della stipula;
3. di dare atto che la spesa graverà sulla voce B)2) “*Acquisto di servizi, rimborsi, assegni, contributi ed altri servizi*” del Bilancio preventivo economico dell’ARS 2016, approvato con Decreto del Direttore ARS n. 109 del 15/10/2015 per la quota di competenza del 2016, e sul Bilancio preventivo economico dell’ARS 2017, approvato con Decreto del Direttore ARS n. 81 del 14/10/2016 per la quota di competenza del 2017;
4. di dare atto che alla copertura della spesa si provvederà mediante l’impiego degli introiti provenienti dalle tariffe corrisposte dalle strutture, pubbliche/private, richiedenti l’autorizzazione/accreditamento;
5. di liquidare e pagare le prestazioni di cui sopra, con successivi atti, dietro presentazione delle relative fatture da parte dell’INRCA.

 ***Il Responsabile del Procedimento***

 ***(Daniela Alpini)***

**- ALLEGATI -**

Allegato I: Schema di convenzione tra l’Agenzia Regionale Sanitaria e l’INRCA per l’utilizzo del personale appartenente al GAR (Gruppo di Accreditamento Regionale) ai fini delle verifiche del rispetto dei requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento.

**Allegato I**

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L’AGENZIA REGIONALE SANITARIA E L’INRCA PER L’UTILIZZO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL GAR (GRUPPO DI ACCREDITAMENTO REGIONALE) AI FINI DELLE VERIFICHE DEL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI AUTORIZZATIVI E DI ACCREDITAMENTO.**

**CONVENZIONE**

Per utilizzo personale dell’INRCA appartenente al GAR (Gruppo di Accreditamento Regionale) ai fini delle verifiche del rispetto dei requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento.

**TRA**

**L’Agenzia Regionale Sanitaria**, di seguito denominata “ARS”, con sede legale in Ancona, Via Gentile da Fabriano n.3 – C.F. 01486510421, rappresentata dal Direttore Prof. Francesco Di Stanislao, da una parte;

**E**

**L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**,di seguito denominato “INRCA”, con sede legale in Ancona, Via S. Margherita n. 5, Partita Iva 00204480420, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Gianni Genga, domiciliato per la sua carica presso la sede medesima, dall’altra parte;

**PREMESSO CHE**

* l’accreditamento istituzionale, obbligatorio sia per le strutture pubbliche che private, di competenza regionale, successivo all’autorizzazione, è subordinato alla verifica dei requisiti stabiliti a livello regionale;
* la verifica dell’idoneità delle strutture per essere accreditate implica la rispondenza ulteriore ai requisiti di qualificazione, oltre al rispetto dei minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi prescritti ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie, socio sanitarie e sociali, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica dell’attività svolta nonché dei risultati raggiunti;
* la DGR n. 735 del 05/05/2009 in applicazione della L.R. 20/2000 ha costituito presso l’ARS il Gruppo di Accreditamento Regionale (GAR) determinando le modalità di strutturazione, funzionamento e sistema di tariffazione;
* la DGR n. 1103 del 29/09/2014 ha integrato e modificato la precedente DGR n. 735/2009, e disposto, tra l’altro, che:
1. le aziende sanitarie pubbliche sono obbligate a mettere a disposizione il personale richiesto, previa stipula di apposita convenzione quadro con l’ARS;
2. per i dipendenti pubblici, il pagamento per l’attività di verifica istituzionale svolta viene erogato, previa convenzione tra Aziende/Aree vaste, INRCA ed ARS, direttamente dall’azienda al dipendente;
3. il personale delle aziende esegue le verifiche fuori orario di servizio;
4. l’attività di verifica è da considerarsi attività istituzionale delle Aziende a tutti gli effetti, anche ai fini della copertura assicurativa;
5. un nuovo sistema di tariffazione in cui non è più previsto un compenso orario ma un importo forfettario per singolo valutatore per tipologia di struttura autorizzata/accreditata;
* la L.R. n. 21 del 30 settembre 2016 ha ri-disciplinato le procedure amministrative relative agli istituti dell’autorizzazione, dell’accreditamento e degli accordi contrattuali riguardanti le strutture e i servizi sanitari, socio-sanitari e sociali (ex L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 20/2002);
* l’art. 5 della citata L.R. dispone che la Giunta regionale determina, in particolare, la composizione e le modalità di funzionamento del GAR, stabilendo altresì l’ammontare del contributo istruttorio che i soggetti richiedenti l’autorizzazione o l’accreditamento sono tenuti a versare all’Agenzia regionale sanitaria (ARS).

Nell’attesa che la Giunta regionale stabilisca la composizione e le modalità di funzionamento del GAR, si ritiene quindi necessario determinare nell’ambito della presente convenzione, i rapporti tra le Aziende e l’ARS, per l’utilizzo e la remunerazione del personale dipendente delle Aziende medesime, quali componenti del Gruppo Regionale dei Valutatori come disposto dalla DGR n. 1103/2014.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

**PREMESSA**

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART. 2**

**OGGETTO**

L’INRCAsi impegna, nell’adempimento di quanto previsto dalla DGR n. 1103 del 29/09/2014, a consentire l’utilizzo di personale dipendente, fuori orario di servizio, per svolgere attività istituzionale del GAR.

**ART. 3**

**MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO**

Ricevute le richieste e il materiale documentale relativo all’autorizzazione e/o accreditamento, viene individuato il personale dipendente dell’Azienda facente parte del Gruppo Regionale dei Valutatori.

La comunicazione di tale incarico nonché il calendario delle visite, sentiti i professionisti interessati, vengono notificati tramite lettera al componente del GAR e per conoscenza al Direttore Generale dell’INRCA.

L’avvenuta partecipazione alla verifica ispettiva viene notificata al Direttore Generale dell’INRCA.

**ART. 4**

**REGOLAZIONE RAPPORTI ECONOMICI**

Per la remunerazione dell’attività oggetto della presente convezione l’ARS si impegna, per ogni verifica effettuata dal valutatore, a corrispondere all’Azienda, quale compenso per il dipendente e dietro emissione di regolare fattura, la cifra definita dal tariffario previsto nell’articolato della DGR n. 1103 del 29/09/2014, corrispondente al 95% di quanto versato dalle strutture oggetto di verifiche di autorizzazione ed accreditamento.

Tale corrispettivo remunera il compenso per i dipendenti individuati per i sopralluoghi e le spese di viaggio sostenute dagli stessi per il trasferimento presso le sedi visitate.

Il Coordinatore del GAR, nella persona del Direttore dell’ARS, invia trimestralmente apposita comunicazione all’Azienda contenente le informazioni utili sull’emissione della fattura all’ARS per le attività svolte dal proprio personale.

Tale fattura dovrà essere pagata entro 60 giorni dal suo ricevimento.

**ART. 5**

**VALIDITA’ DEL RAPPORTO CONVENZIONALE**

Le parti si danno reciprocamente atto che le attività di cui all’art. 2 (Oggetto) hanno avuto luogo a decorrere dal 01/01/2016 e che la presente convenzione dispiegherà effetti fino al 30 giugno 2017.

Tale durata potrà essere rinnovata, su comunicazione scritta dell’ARS, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata (30/06/17) non sia stata adottata la DGR di cui all’art. 5 della L.R. n. 21/2016.

E’ escluso ogni rinnovo tacito del presente atto.

La presente convenzione potrà essere risolta, previa comunicazione scritta dell’ARS, qualora la DGR di cui all’art. 5 della L.R. n. 21/2016 disciplini il funzionamento del GAR in modalità non compatibili con il presente atto.

**ART. 6**

**MODIFICHE ALLA CONVENZIONE**

Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere preventivamente approvata dalle rispettive parti.

**ART. 7**

**TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto o conosciuti successivamente nella fase dell’adempimento contrattuale, saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. – Codice in materia di protezione dei dati personali. Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I – Titolo II del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

**ART. 8**

**VARIE**

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare ed a risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior funzionamento del servizio in conformità delle norme di legge vigenti.

**ART. 9**

**REGISTRAZIONE**

Il presente atto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 40 del “Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, è soggetto a registrazione solo nei casi d’uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ancona, lì …………… Pesaro, lì ……………..

Per l’ARS Per l’INRCA

 Il Direttore Il Direttore Generale

Prof. Francesco di Stanislao Dott. Gianni Genga

(Documento sottoscritto con firma digitale) (Documento sottoscritto con firma digitale)